

*Allegato 2*

**CONSORZIO 6 TOSCANA SUD**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI GASOLIO AGRICOLO E DI AUTOTRAZIONE E DA RISCALDAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSORTILI PER LA DURATA DI 24 MESI**

**C.I.G. 7506455A9E**

**TRA**

**Consorzio 6 Toscana Sud**, in persona dell'Arch. Fabio Zappalorti, nato a Gavorrano (GR) il 19.05.1963 che interviene al presente atto in qualità di Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud, c.f.01547070530, nominato con Decreto del Presidente 22.05.2015 n.223

(di seguito, per brevità, anche solo "**Consorzio**")

**E**

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_.\_\_.\_\_\_\_ che interviene al presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ ( ), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità anche solo "**For- nitore**" o "**Impresa**")

(di seguito, congiuntamente, le "**Parti**")

**PREMESSO**

- che con Determina del Direttore dell'Area Studi e Progettazione \_\_\_\_\_, n. \_\_, è stata indetta una procedura per l'affidamento della fornitura di gasolio agricolo, per auto-

trazione e da riscaldamento per la durata di 24 mesi, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e secondo il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- che a tal fine, è stato pubblicato sulla GUUE in data \_\_\_\_\_ e sulla GURI in data \_\_\_\_\_ il Bando di gara relativo alla "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura e consegna di gasolio agricolo, per autotrazione e da riscaldamento per l'esercizio delle attività consortili - C.I.G. \_\_\_\_\_" (di seguito per brevità anche solo "Procedura");

- con Determina del Direttore Area Manutenzioni \_\_. \_\_. \_\_, n. \_\_\_\_\_ l'Impresa è risultata aggiudicataria della Procedura avendo presentato l'offerta più bassa;

- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dall'ulteriore documentazione della procedura, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica ai fini della formulazione dell'offerta e per l'esecuzione del presente Contratto,

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le Parti, come in epigrafe indicate, convengono quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra e i documenti richiamati nelle medesime premesse, ivi incluso il Bando di gara e relativi allegati

ti, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: l'Allegato "A" (Capitolato speciale d'appalto); l'Allegato "B" (Offerta Economica); l'Allegato "C" (Patto di Integrità).

#### **ARTICOLO 2 - OGGETTO**

Con il presente Contratto, il Consorzio affida al Fornitore, che accetta, la fornitura e consegna del Gasolio Agricolo (CPV 09134100-8), Gasolio da autotrazione (CPV 09134000-7) e Gasolio da riscaldamento (CPV 09135100-5) per 24 mesi dalla data di stipula del contratto (o dell'avvio dell'esecuzione stessa), fermo quanto disposto al successivo art. 4, da effettuarsi secondo le disposizioni della vigente normativa in materia, del presente Contratto, nel Capitolato speciale d'appalto e nella restante documentazione di gara, ivi compreso il Bando di gara e i relativi allegati, nonché di quanto richiesto di volta in volta dal Consorzio.

Costituiscono parte della Fornitura e restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri di trasporto, movimentazione, carico e scarico del Gasolio.

#### **ARTICOLO 3 - QUANTITATIVO PRESUNTO DELL'APPALTO**

Il quantitativo dell'appalto, da erogarsi secondo le modalità indicate nel presente Contratto, è stimato in:

Litri 780.000 di Gasolio Agricolo;

Litri 170.000 di Gasolio da Autotrazione;

Litri 30.000 di Gasolio da Riscaldamento;

I quantitativi sopra indicati hanno valore puramente indicativo.

Resta inteso che il Consorzio, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si riserva la facoltà di apportare variazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, senza che il Fornitore possa richiederne la risoluzione.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE**

Il contratto ha durata di 24 mesi dalla sua sottoscrizione (o dall'avvio della fornitura) e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo massimo contrattuale, fatto salvo il recesso o la risoluzione.

Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma non siano stati esauriti i quantitativi posti a gara, il Consorzio si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente Contratto fino alla concorrenza del menzionato importo massimo di spesa, per un periodo massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, senza che il Fornitore possa richiederne la risoluzione.

Il Consorzio, in ogni caso, in conformità a quanto disposto all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si riserva la facoltà in corso di esecuzione del con-

tratto, di modificare la durata del contratto stesso, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Consorzio.

#### **ARTICOLO 5 - IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE**

L'importo massimo contrattuale previsto per la fornitura è stimato in € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) di cui € 0,00 (euro zero/00) quali costi della manodopera (MDO) ed € 0,00 (euro zero/00) quali oneri per la sicurezza (OS), accise incluse e IVA di legge esclusa, così determinato:

€ \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_ / \_\_) per il gasolio agricolo;

€ \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_ / \_\_), per il gasolio da autotrazione;

€ \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_ / \_\_), per il gasolio da riscaldamento.

Resta inteso che tale importo contrattuale è puramente indicativo, in quanto il costo del Gasolio è suscettibile di costanti variazioni.

Il prezzo di vendita del Gasolio Agricolo verrà, di volta in volta, determinato assumendo il valore "franco domicilio consumatore" (accise incluse ed esclusa IVA) pubblicato dal Li-

stino C.C.I.A.A. di Grosseto (fascia oltre 5.000 litri) con l'importo relativo alla quindicina nella quale è stata effettuata ogni singola fornitura; a tale importo sarà detratto lo sconto offerto in sede di gara. Qualora nel Listino settimanale della C.C.I.A.A. di Grosseto il prodotto risultasse non quotato, sarà preso come riferimento il medesimo prezzo esposto nel Listino settimanale della C.C.I.A.A. di Siena.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri di trasporto, movimentazione, carico e scarico del Gasolio.

#### **ARTICOLO 6 - INVARIABILITÀ DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO**

Il ribasso percentuale offerto dal fornitore in sede di gara per ciascuna tipologia di gasolio e risultante dall'offerta allegata, è da intendersi impegnativo ed invariabile indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza imprevista ed imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi revisione dello stesso.

#### **ARTICOLO 7 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E CONTROLLI**

Il Gasolio Agricolo oggetto della fornitura dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva europea 2003/17/CE, recepita con D.Lgs. n. 21/3/2005, n. 66.

Il Consorzio si riserva di procedere, senza alcun preavviso, al controllo delle quantità consegnate mediante la rilevazione presso pesa pubblica del peso dell'autocisterna prima e dopo lo scarico. Il Consorzio si riserva, inoltre, di procedere, senza alcun preavviso, al controllo a campione della densità,

temperatura, trasparenza e, in generale, della rispondenza del Gasolio consegnato ai requisiti richiesti. Il campione di Gasolio da controllare sarà prelevato dal trasportatore, su richiesta dell'incaricato del Consorzio, direttamente dall'autocisterna all'atto della consegna e sarà versato in apposito contenitore che verrà sigillato, datato e sottoscritto dal funzionario del Consorzio e dal trasportatore. Il controllo di conformità verrà compiuto seguendo le medesime modalità indicate nel D.Lgs. n. 66/2005 s.m.i.

#### **ARTICOLO 8 - LUOGHI, TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA**

Il Gasolio verrà richiesto, di volta in volta, mediante appositi Ordinativi e dovrà essere consegnato nel luogo indicato dal Consorzio - Ufficio Manutenzioni - entro il giorno lavorativo successivo alla data dell'Ordine, dalle ore 8:00 e alle ore 17:00. Resta inteso che, per giorni lavorativi, si intende dal lunedì al venerdì, con l'esclusione delle festività.

L'Ordinativo potrà essere effettuato a scelta dell'Ufficio Manutenzioni, a mezzo fax o e-mail, o in caso di urgenza, anticipato da contatto telefonico, con indicazione della quantità di Gasolio richiesta e del centro operativo da rifornire.

Il trasporto del Gasolio e le operazioni di scarico dello stesso saranno espletati con mezzi e personale del Fornitore.

Le consegne del Gasolio dovranno essere effettuate secondo le esigenze del Consorzio, franco depositi consortili, presso i centri operativi indicati nel Capitolato tecnico.

Le autocisterne adibite alla consegna dovranno essere dotate di contalitri tarati e verificati nel rispetto del DPR 182/2000. La fornitura del Gasolio dovrà essere accompagnata da apposito documento DAS - Documento di Accompagnamento Semplificato (Cartellino di registrazione prodotti erogati a mezzo contalitri). Il DAS dovrà riportare il peso espresso in chilogrammi, il Volume a temperatura di carico, la Densità a 15°C e a temperatura di carico. Nel caso in cui il DAS fosse mancante o incompleto, la consegna potrà essere respinta e il Consorzio potrà applicare le penali previste.

La documentazione di consegna del Gasolio dovrà essere controfirmata dal personale del Consorzio che assisterà alle operazioni di consegna e dovrà recare l'esatta indicazione della quantità di Gasolio agricolo erogato. La consegna del Gasolio sarà a totale rischio del Fornitore. Qualora per cause imputabili al Fornitore, durante le fasi di erogazione si verificassero fuoriuscite di prodotto nel luogo di consegna, è fatto obbligo al Fornitore stesso di procedere alla rimozione del prodotto versato ed all'eventuale bonifica del sito. Il Gasolio diventerà di proprietà del Consorzio solo dopo il suo deposito nelle cisterne Consortili. Resta inteso che l'Amministrazione consortile si riserva la facoltà di disporre controlli quantitativi sul peso all'arrivo del carico, inviando l'autocisterna alla pesa pubblica con un proprio incaricato.



Il Consorzio si riserva, infine, di determinare la densità del gasolio al momento dello scarico e tale valore avrà validità per il calcolo dei litri effettivamente consegnati e da fatturare, nonché la facoltà di disporre controlli qualitativi sul prodotto fornito.

#### **ARTICOLO 9 - OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE**

Sono a carico del Fornitore:

- il trasporto del Gasolio fino ai centri operativi del Consorzio con automezzi idonei, muniti di appositi contaltri dotati di stampa cartellino per la certificazione dei litri scaricati e conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- lo scarico nelle cisterne del Consorzio con adozione di ogni cautela necessaria per evitare danni a cose e persone;
- la presentazione, a richiesta del Consorzio, di copia degli accertamenti di conformità compiuti dall'Agenzia delle dogane presso i propri depositi;
- la spesa per l'esecuzione, su richiesta del Consorzio, di prelievi di campioni dall'autocisterna di trasporto al fine di procedere ai controlli di cui all'art. 8, del presente contratto;
- le spese per le verifiche di conformità del Gasolio fornito qualora i risultati del laboratorio dimostrino la non conformità del prodotto fornito alle caratteristiche di cui al D.Lgs. n. 66/2005;

- l'eventuale sostituzione o ritiro del prodotto risultato non conforme a quanto contrattualmente pattuito;
- il pagamento di eventuali danni sui mezzi riscontrati a seguito di rifornimento con i gasoli non conformi;
- il pagamento di tutte le imposte, ad eccezione dell'IVA, relative al prodotto fornito.

#### **ARTICOLO 10 - CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA**

L'appaltatore dovrà emettere fattura a seguito di ogni singola consegna; la fattura dovrà riportare l'esatta quantità di Gasolio consegnato in ciascun centro operativo indicato nel Capitolato tecnico, nonché il prezzo di vendita applicato per ciascuna consegna. Alla fattura dovrà essere allegata copia del Listino Settimanale della C.C.I.A.A. di Grosseto riportante il prezzo riferito alla quindicina nella quale sono state effettuate le forniture. Qualora detto prezzo non fosse ancora disponibile, la fattura potrà essere emessa come fattura differita non appena il prezzo di riferimento sarà rilevabile nel sito della C.C.I.A.A.

Nel solo caso in cui, una volta emesso il Listino settimanale della C.C.I.A.A. di Grosseto, il prodotto risultasse non quotato, sarà preso come riferimento il medesimo prezzo esposto nel Listino settimanale della C.C.I.A.A. di Siena.

Unitamente alla fattura, il Fornitore dovrà allegare la copia del summenzionato Listino Settimanale dal quale si evinca il prezzo vigente alla data della fornitura.

#### **ARTICOLO 11 - TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento della fornitura sarà eseguito solo a seguito di ricezione di regolare fattura. Il pagamento delle fatture stesse sarà eseguito a 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, debitamente vistata dal Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del contratto, indicato al successivo art. 29. I pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva del Fornitore, accertata d'ufficio. In caso di inadempimento contributivo risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, il Consorzio, ai sensi dell'art.30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, tratterrà l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Resta inteso che il Fornitore dovrà tener fede al ribasso offerto in sede di gara per tutta la durata contrattuale, pena la risoluzione del Contratto e l'incameramento della cauzione definitiva.

Il Fornitore è tenuto ad inserire in tutti i documenti fiscali il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC. Fermo quanto stabilito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 7 novembre 2017, n. 27/E, ai fini del versamento dell'IVA prevista per la cessione di beni e le prestazioni di servizi, si applica il disposto dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (cosiddetto "split payment"), così come modificato dall'art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148

convertito in L. 4 dicembre 2017, n. 172, nonché le relative disposizioni di attuazione. Resta inteso, che le fatture dovranno riportare, in adempimento della menzionata normativa, la dicitura "operazione con scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 s.m.i."

**ARTICOLO 12 - PENALI PER RITARDATA CONSEGNA,  
INDENNITA' E MAGGIORI SPESE**

Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile al Consorzio, nel caso di ritardo nella consegna anche parziale della Fornitura dovuti a negligenza, rispetto alla scadenza del termine assegnato, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1 per mille del valore contrattuale della fornitura non consegnata nel termine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme rispetto al presente Contratto o agli Ordinativi. Le penali saranno applicate, previa contestazione degli addebiti, mediante compensazione con il pagamento successivo. L'applicazione della penale non pregiudica il diritto al risarcimento del maggior danno. Qualunque causa di ritardo nella esecuzione della fornitura dovrà essere tempestivamente comunicata dal fornitore al Consorzio: tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini e non potrà avere valore come giustificazione del ritardo. Dopo il 20° giorno di ritardo oltre il ter-

mine indicato, il Consorzio avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto, incamerando la garanzia definitiva procedendo anche all'acquisizione di altri beni in danno dell'aggiudicatario, fermo restando il pagamento delle penali. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture emesse a pagamento.

#### **ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CREDITO**

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, le cessioni di credito, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e da notificarsi al Consorzio, possono essere effettuate applicando le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 e sono efficaci e opponibili all'Amministrazione se questa non le rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario.

#### **ARTICOLO 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, il Consorzio avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

#### **ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO**

*(In caso di mancata dichiarazione in sede di partecipazione)*

Il Fornitore non può subappaltare le prestazioni oggetto del

presente Contratto, come dichiarato all'atto dell'Offerta.

*(IN ALTERNATIVA: a seconda di quanto dichiarato in sede di partecipazione)*

Il Fornitore dichiara di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, come dichiarato all'atto dell'Offerta: \_\_\_\_\_

Il Fornitore si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento e, in particolare, all'art. 105 del Codice.

Il Fornitore si obbliga a comunicare al Consorzio, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-Contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Il Fornitore s'impegna, altresì, a comunicare al Consorzio ogni sopravvenuta modifica intervenuta nel corso del subcontratto. È altresì tenuta ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, appartenenti alla cosiddetta filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno si assume gli obblighi di tracciabilità, pena la nullità assoluta degli stessi art.3, comma 9, Legge n. 136/2010 s.m.i. I movimenti finanziari tra Ditta affidataria e subcontraenti dovranno avvenire su conti dedicati e nei documenti fiscali dovrà essere riportato il codice identificativo di gara (CIG)

riferito alla presente procedura.

## **ARTICOLO 16 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

### **E COMUNICAZIONI**

Il Fornitore si obbliga al rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità dei movimenti finanziari, previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. e dall'art. 6 della L. n. 217/2010 s.m.i. Per le comunicazioni obbligatorie si rimanda all'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 s.m.i. I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di appositi mandati di pagamento sul conto corrente dedicato. Sarà onere dell'aggiudicatario comunicare quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, modificato dalla L. n. 217/2010. Il presente Contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, qualora l'appaltatore non assolva ai sopramenzionati obblighi di cui all'art.3 della L. n. 136/2010 e all'art. 6 della L. n. 217/2010 s.m.i. La Ditta affidataria si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio 6 Toscana Sud ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Grosseto - della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Consorzio verificherà, in occasione del pagamento, l'assolvimento da parte della Ditta affidataria degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai fini dell'adempimento del presente Contratto, il Fornitore ha eletto domicilio in \_\_\_\_\_.

Il Fornitore dichiara di voler ricevere presso indirizzo p.e.c. \_\_\_\_\_ tutte le comunicazioni inerenti l'appalto, ivi comprese intimazioni, assegnazioni di termini, notifiche. Tutte le comunicazioni e prescrizioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio. Le parti riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera o fax.

#### **ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Consorzio si riserva di richiedere la risoluzione del presente Contratto qualora ricorrano le ipotesi tassative previste dall'art. 1453 c.c. e dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

La risoluzione di diritto del presente Contratto avverrà inoltre nei seguenti casi:

- non rispondenza della fornitura alle specifiche contrattuali;
- riscontro di quantità inferiori a quelle riportate nella bolla di consegna;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- utilizzo, per il trasporto del Gasolio, di automezzi non idonei o non muniti di contalitri dotati di stampa cartellino per la certificazione dei litri scaricati.



L'appaltatore avrà diritto solo al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il Consorzio dovrà risolvere di diritto il Contratto per mancato assolvimento della tracciabilità, ai sensi della L. n. 136/2010 e della L. n. 217/2010, nonché, ai sensi del DPR n. 62/2013, per violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

#### **ARTICOLO 18 - RECESSO**

Il Consorzio si riserva di procedere al recesso nelle ipotesi stabilite ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Il Consorzio potrà chiedere lo scioglimento del rapporto contrattuale in qualunque momento purché tale esercizio sia preceduto da una formale comunicazione con preavviso non inferiore a 20 giorni e previo pagamento delle forniture effettivamente eseguite.

#### **ARTICOLO 19 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE**

Il Fornitore assume ogni responsabilità relativa ai danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i mezzi di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura oggetto della presente scrittura e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ARTICOLO 20 - PERSONALE IMPIEGATO**

Il Fornitore per l'esecuzione delle attività oggetto del

presente Contratto, impiegherà personale in numero e qualifica adeguata e tale da garantirne il regolare svolgimento. Sarà cura della ditta affidataria rispettare tutte le norme di legge relative al personale dipendente, come quelle riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, ecc. previsti dai contratti collettivi. Il Consorzio sarà comunque estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra affidatario e personale impiegato a qualsiasi titolo nell' esecuzione delle attività contrattuali.

#### **ARTICOLO 21 - SICUREZZA DEI LAVORATORI**

La Fornitura non necessita della redazione del D.U.V.R.I. prescritto dall'art.26 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in quanto priva di "contatti rischiosi o interferenze" tra il personale del Consorzio e gli operatori del Fornitore. Non operando, inoltre, nelle stesse sedi dove sono ubicati i serbatoi, altre Imprese con contratti affidati dal Consorzio stesso, gli incaricati del Fornitore addetti all'erogazione dovranno rispettare le procedure di sicurezza, nonché essere muniti dei necessari DPI (scarpe antinfortunistiche, elmetto, guanti, ecc.); inoltre il personale consorziale addetto al controllo e verifica di ogni singola erogazione di Gasolio dovrà posizionarsi a distanza di sicurezza (10 metri) durante le operazioni di scarico. Non dovranno essere assolutamente utilizzate fiamme libere al momento dello scarico. Il Consorzio fornirà al Fornitore, prima della consegna della fornitura, informazioni sui

rischi esistenti nelle sedi in cui sono ubicati i serbatoi al fine di effettuare in sicurezza tutte le operazioni di scarico, nel rispetto delle misure di prevenzione ed emergenza.

#### **ARTICOLO 22 - GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Fornitore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_, per l'importo di Euro \_\_\_\_\_. La garanzia verrà svincolata a seguito della verifica di conformità attestante il carattere di definitività della fornitura da parte del RUP, Direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **ARTICOLO 23 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI**

##### **ED ASSICURATIVI**

L'Impresa è responsabile in via esclusiva dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

#### **ARTICOLO 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO, PROGRAMMA TRIENNALE PER**

##### **LA TRASPARENZA E INTEGRITA'**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore (e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori), si obbliga a conformarsi sia al vigente Patto di Integrità sotto-

scritto fra le parti, sia al Codice di Comportamento, approvato con Decreto del Presidente 29.1.2016 n.2, pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del portale del Consorzio, dichiarando l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.14, comma 3, lett. f) del medesimo Codice. L'inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di condotta di cui sopra comporterà la risoluzione del presente Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

#### **ARTICOLO 25 - REGISTRAZIONE**

Il presente Contratto verrà registrato in caso d'uso in misura fissa ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i. I relativi importi necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico del Fornitore.

#### **ARTICOLO 26 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE**

Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), sono a totale carico dell'Impresa. La fornitura di cui al presente Contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n. 131/1986.

#### **ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE**

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, ivi incluse quelle inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione, sarà di esclusiva competenza del Foro di Grosseto, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad

eventuali Fori alternativi o concorrenti. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **ARTICOLO 28 – COMUNICAZIONE DI MODIFICHE SOGGETTIVE**

In caso di modificazioni soggettive, cessioni, affitti di azienda o di un ramo d'azienda, ovvero in caso di trasformazione, fusione o scissione, il Fornitore è tenuto entro 30 giorni a darne comunicazione al Consorzio, il quale previo accertamento dei requisiti previsti per l'affidamento del presente Contratto, potrà autorizzare la prosecuzione del rapporto concernente la gestione dell'appalto fino alla scadenza contrattuale. La mancata comunicazione delle predette modifiche è causa di risoluzione di diritto del Contratto.

#### **ARTICOLO 29 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E**

##### **DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto è l'Ing. Massimo Tassi.

#### **ARTICOLO 30 – GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI**

##### **PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti della Parte e della sua riservatezza. I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per le formalità di cui al presente Contratto. Per maggiori informazioni circa il tratta-

mento dei dati personali, l'Impresa dà atto di aver preso visione di quanto pubblicato sul sito [www.cb6toscanasud.it](http://www.cb6toscanasud.it) - sezione privacy.

**ARTICOLO 31 - RINVIO E RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE  
E REGOLAMENTARI**

La sottoscrizione del presente Contratto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nella documentazione di gara e dalle norme vigenti in materia. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Contratto si intendono richiamate e sottoscritte disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, il Regolamento di cui al DPR 207/2010 e la L.R. n.38/2007 per quanto ancora vigenti. Le previsioni di clausole difformi rispetto alle norme imperative di cui al D.Lgs. n. 50/2016 devono intendersi sostituite di diritto.

Grosseto, \_\_\_\_\_

Letto, approvato e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n.82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**Per l'Impresa**

Il Legale Rappresentante

Per il **Consorzio 6 Toscana Sud**

Il Direttore Generale

*Arch. Fabio Zappalorti*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le clausole ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le clausole e le condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Quantitativo dell'appalto); Articolo 4 (Durata contrattuale); Articolo 5 (Importo massimo contrattuale); Articolo 6 (Invariabilità del ribasso percentuale offerto); Articolo 7 (Caratteristiche della fornitura e controlli); Articolo 8 (Luoghi, tempi e modalità di consegna); Articolo 9 (Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore); Articolo 10 (Contabilizzazione della fornitura); Articolo 11 (Tempi e Modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali per ritardata consegna, indennità e maggiori spese); Articolo 13 (Cessione del credito); Articolo 14 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 15 (Subappalto); Articolo 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari e comunicazioni); Ar-

articolo 17 (Risoluzione del contratto); Articolo 18 (Recesso);  
Articolo 19 (Responsabilità verso terzi e assicurazione); Ar-  
ticolo 21 (Sicurezza dei lavoratori); Articolo 22 (Garanzia  
definitiva); Articolo 23 (Obblighi retributivi, contributivi e  
assicurativi); Articolo 24 (Codice comportamento, programma  
triennale per la trasparenza e integrità); Articolo 27 (Foro  
competente).

**Per l'Impresa**

Il Legale Rappresentante